

Deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 2019, n. 2-228

Dipendente Ing. Marco Fino, autorizzazione, in sanatoria, ad assumere incarico di Consulenza tecnica di supporto alla redazione delle delibere di "Conferenza d'Ambito ATO4 Cuneese"- a favore della Autorita' d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 di Cuneo, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Con nota dell'Ente d'Ambito Territoriale del 16 maggio 2019 – ns. prot. n. 10562/A1006C, è stata richiesta l'autorizzazione per l'Ing. Marco Fino, funzionario regionale, in distacco presso la Provincia di Cuneo, a prorogare l'incarico di Consulenza tecnica, già autorizzato con D.G.R. 18-6463 del 09/02/2018 fino al 31/12/2018, in qualità di supporto alla redazione delle delibere di "Conferenza d'Ambito ATO4 Cuneese"- a favore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 di Cuneo, con un impegno di 60 ore all'anno.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e sono stati stabiliti i limiti annuali relativi agli incarichi autorizzabili a ciascun dipendente;

precisato che al dipendente sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico di consulenza;

richiamato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.r. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato atto che, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, il dipendente ha comunicato che per l'attività in oggetto è previsto un compenso annuo di €8.200,00;

preso atto del parere favorevole del responsabile dott. Luciano Fantino, e preso altresì atto che, come da istruttoria degli uffici competenti, nella fattispecie sussistono i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e che non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

visto la D.G.R. n. 12-4842 del 03.04.2017;

visto il Piano Anticorruzione e trasparenza, approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare in sanatoria, all'Ing. Marco Fino, funzionario regionale assegnato alla Direzione Segretariato Generale, in distacco presso la Provincia di Cuneo, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, la proroga dell'incarico di Consulenza tecnica in qualità di supporto alla redazione delle delibere di "Conferenza d'Ambito ATO4 Cuneese", fino al 31/12/2019 a favore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 di Cuneo, con un impegno previsto di circa 60 ore annue;

- di dare atto che l'espletamento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza e, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare i compensi corrisposti, che verranno pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente"

(omissis)